



PUGLIA

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

Via Nicola Pende, 23 – 70124 BARI

Tel. 080.5699011

Emergenza 370.1528554

Numero Verde 800.445052

Servizio Pronto A.I.A. 336.823713

Sito Internet: www.lndpuglia.it

Pec: comitatoregionalepugliaind@pec.it

Pec CSAT: appello.pugliaind@pec.it

Pec GS: giudice.pugliaind@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 25 del 24 Agosto 2026

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI L.N.D.

1.1. COMUNICATI UFFICIALI N. 83 - 84 - 85 - 86

Si pubblicano in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti:

- N. 83 → C.U. n. 33/A F.I.G.C. – Abbreviazione termini Coppa Italia Reg. e Prov.;
- N. 84 → C.U. n. 34/A F.I.G.C. – Abbreviazione termini Coppa Italia Dilettanti Fase Nazionale;
- N. 85 → C.U. n. 35/A F.I.G.C. – Abbreviazione termini Coppa Italia Primavera Femminile;
- N. 86 → C.U. n. 90/AA F.I.G.C. – Provvedimenti della Procura Federale.

2. COMUNICAZIONI A.I.A.

2.1. REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO

Si pubblica, in allegato al presente Comunicato Ufficiale, il **Regolamento del Giuoco del Calcio** corredato da decisioni ufficiali della FIGC e Guida Pratica dell'Associazione Italiana Arbitri.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI

CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., preso atto del nulla osta rilasciato dalla Lega Nazionale Dilettanti con nota del 12 agosto 2026 riguardante la richiesta di provvedimento straordinario presentata dal Sindaco di Mola di Bari (BA), per la Società **A.S.D. MOLA FUTURA**, in considerazione del bacino di utenza, della storia calcistica e della cospicua tifoseria della piazza coinvolta, ha deliberato la collocazione in sovrannumero della stessa nell'organico del Campionato Regionale di Prima Categoria.

N.B. La pratica di iscrizione deve essere regolarizzata entro il 1° settembre 2026 come da Comunicato Ufficiale n. 5 del 3 luglio 2026).

CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., preso atto del nulla osta rilasciato dalla Lega Nazionale Dilettanti con nota del 12 agosto 2026 riguardante la richiesta di provvedimento straordinario presentata dal Sindaco di Otranto per la Società **A.S.D. OTRANTO CALCIO**, in considerazione del bacino di utenza, della storia calcistica e della cospicua tifoseria della piazza coinvolta, ha deliberato la collocazione in sovrannumero della stessa nell'organico del Campionato Regionale di Seconda Categoria.

N.B. La pratica di iscrizione deve essere regolarizzata entro il 1° settembre 2026 come da Comunicato Ufficiale n. 5 del 3 luglio 2026).

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 24/08/2026

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



COMUNICATO UFFICIALE N. 83
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 33/A della F.I.G.C., inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, stagione sportiva 2026/2027.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2026/2027)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND (stagione sportiva 2026/2027);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 relativi alle gare delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



COMUNICATO UFFICIALE N. 84 **Stagione Sportiva 2026/2027**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 34/A della F.I.G.C., inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, stagione sportiva 2026/2027.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI ORGANIZZATA DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2026/2027)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della L.N.D. e alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, relativa alle gare della Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2026/2027);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare della sopra richiamata fase;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 65, 66 lett. b), 67 e 70 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di Giustizia Sportiva relativi alle gare della fase della competizione sopra citata, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso il Giudice Sportivo nazionale della L.N.D. instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva.
- Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si intende impugnare;
 - il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato ad un giorno dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza.
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
- 3) Le eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la L.N.D. dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al presente Comunicato esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20 aprile 2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e delle controdeduzioni via pec.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



COMUNICATO UFFICIALE N. 85 **Stagione Sportiva 2026/2027**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 35/A della F.I.G.C., inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le 2 giornate della fase preliminare della Coppa Italia Primavera di Calcio Femminile, stagione sportiva 2026/2027.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE 2 GIORNATE DELLA FASE PRELIMINARE DELLA COPPA ITALIA PRIMAVERA DI CALCIO FEMMINILE 2026/2027

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Divisione Serie B Femminile di abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica ed alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale relativi alle 2 giornate della fase preliminare della Coppa Italia Primavera di calcio femminile 2026/2027;
- ritenuto che il calendario di detta fase impone la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei procedimenti al fine di consentire la regolare disputa delle gare;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66, lett. b), 67, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti su ricorso del soggetto interessato ai sensi degli art. 66, comma 1 lett. b) e 67 del Codice di Giustizia Sportiva, incardinati con riferimento esclusivo al risultato delle gare di cui in premessa, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica:
 - il termine per il deposito della dichiarazione di preannuncio del ricorso e del relativo contributo, con contestuale trasmissione, ad opera del ricorrente, alla controparte, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è disputata la gara;
 - il termine per il deposito del ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e contestuale trasmissione, ad opera del ricorrente, alla controparte, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è disputata la gara;

- il termine per presentare eventuali memorie integrative e documenti è fissato al giorno precedente la data fissata per la pronuncia.

2) per i procedimenti di ultima istanza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica devono essere proposti secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva.

In tale ambito si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo con l'eventuale richiesta copia atti, unitamente al relativo contributo, con contestuale trasmissione, ad opera del reclamante, alla controparte, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si intende impugnare;
- il termine entro cui deve essere depositato il reclamo con contestuale trasmissione, ad opera del reclamante alla controparte, è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, ovvero alle ore 24:00 del giorno stesso in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte sportiva di Appello a livello nazionale fissa l'udienza, è stabilito in un giorno dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve svolgersi l'udienza è fissato a due giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire eventuali memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Le eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica dovranno essere formalizzate, nel rispetto dei termini di cui al presente Comunicato, esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20 aprile 2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte, a mezzo pec, del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e delle controdeduzioni.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di giustizia sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 AGOSTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò



COMUNICATO UFFICIALE N. 86
Stagione Sportiva 2026/2027

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 90/AA, inerente provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 90/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1020 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Eugenio PIRO, Franco FLORIO e della società A.S.D. PIROSSIGENO COSENZA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Eugenio PIRO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pirossigeno Cosenza, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 93, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 2, punto 2.2, dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, a valere dall'1.7.2025, sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2025-2026 n. 177 del 13.11.2025, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pirossigeno Cosenza, ai fini del tesseramento come tecnico del sig. Franco Florio per la stagione sportiva 2025-2026 (richiesta di tesseramento tecnico depositata in data 28.8.2025), sottoscritto in data 28.8.2025 con il medesimo sig. Franco Florio un contratto di collaborazione coordinata e continuativa difforme rispetto al modulo di contratto tipo previsto dall'Accordo collettivo nazionale sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 177 del 13.11.2025;

Franco FLORIO, allenatore Uefa A, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale nell'interesse della società A.S.D. Pirossigeno Cosenza, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 93, comma 1, delle N.O.I.F., dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C. e dall'art. 2, punto 2.2, dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche, a valere dall'1.7.2025, sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. stagione sportiva 2025-2026 n. 177 del 13.11.2025, per avere lo stesso, ai fini del tesseramento come tecnico per la società A.S.D. Pirossigeno Cosenza per la stagione sportiva 2025-2026 (richiesta di tesseramento tecnico depositata in data 28.8.2025), sottoscritto in data 28.8.2025 con la medesima società A.S.D. Pirossigeno Cosenza un contratto di collaborazione coordinata e continuativa difforme rispetto al modulo di contratto tipo previsto dall'Accordo collettivo nazionale sottoscritto da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.A.C. e pubblicato con Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 177 del 13.11.2025;

A.S.D. PIROSSIGENO COSENZA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Eugenio Piro e nel cui interesse il Sig. Franco Florio ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Eugenio PIRO,
 - Sig. Franco FLORIO,
 - Società A.S.D. PIROSSIGENO COSENZA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Eugenio Piro;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Eugenio PIRO,
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Franco FLORIO,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. PIROSSIGENO COSENZA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 AGOSTO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò